



Tribunale di Lecce

Terza Sezione Civile – Ufficio procedure concorsuali

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente
dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice
dott. Antonio Barbetta - Giudice rel.

nel procedimento di ammissione al concordato preventivo n. 38-3/2025 R.G.P.U. promosso da **Fratelli Romano Multiservice di Crocefisso Romano & c. SAS** (con sede in Campi Salentina, Strada Provinciale Campi-Trepuzzi snc, P.I. 00328160759), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'avv. Salvatore De Vitis (C.F. DVTSVT69B26F842H) e dall'avv. Valentina Renna (C.F. RNNVNT75S41F842Q) elettivamente domiciliata in Lecce presso lo studio del primo, alla Via Trinchese 95/A, e telematicamente all'indirizzo pec legal@pec.dbdv.it, giusta procura alle liti in calce al ricorso e delibera *ex art. 120 bis* CCII;

Ha emesso il seguente

DECRETO

considerato che con ricorso depositato il 9.07.2025, la società Fratelli Romano Multiservice di Crocefisso Romano & c. SAS ha proposto istanza per la concessione del termine per il deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

atteso che, concesso il termine, prorogato con provvedimento del 22.07.2025, la società richiedente ha depositato il piano in data 14.11.2025;

letti il parere favorevole dell'8.01.2026, reso dal Commissario Giudiziale, di ammissione della società Fratelli Romano Multiservice di Crocefisso Romano & c. SAS alla procedura di concordato preventivo;

rilevato che il concordato proposto può qualificarsi con continuità aziendale diretta;

atteso che è prevista la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore concordatario e prospettata la soddisfazione dei creditori con i flussi generati dalla continuità, dal recupero dei crediti commerciali e dalla vendita dei beni immobili di proprietà (fatta eccezione per l'immobile in cui si svolge l'attività di impresa e per quello promesso in vendita, saranno messi a disposizione della procedura concordataria, con realizzo a beneficio dei creditori), nonché dall'apporto di finanza esterna nella misura di euro 174.010,00, da parte del socio accomandatario Crocefisso Romano, entro il termine quinquennale di durata della procedura;

considerato che sono state correttamente formate le classi e rispettate le cause di prelazione su cui lo stesso Commissario Giudiziale non ha mosse critiche;

valutata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 84 CCII, trovandosi la società in stato di crisi/insolvenza, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione

economico-patrimoniale e finanziaria *ex art. 87, comma 1 lett. a), CCII* e alle evidenze delle scritture contabili depositate *ex art. 39, comma 1, CCII*;

constatato il deposito del piano e della proposta di concordato;

ritenuta la completezza della documentazione depositata, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 39 e ss. e 84 e ss. CCII, anche con riguardo all’indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché relativamente all’utilità che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

osservata la conformità dei contenuti formali e sostanziali del piano alle previsioni dell’art. 87, commi 1 e 2, CCII;

rilevata l’adeguatezza e sufficiente completezza della relazione *ex art. 87, comma 3, CCII*, redatta da professionista in possesso dei requisiti di legge;

osservato che la proposta prevede pagamenti a) per i crediti dei dipendenti per TFR e retribuzioni, privilegiati *ex art. 2751 bis n. 1 c.c.*, per intero oltre i 30 giorni ed entro 180 giorni dall’omologazione, b) per crediti dei professionisti privilegiati *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.*, degradati in quanto, per intero oltre i 180 giorni, c) per i crediti erariali privilegiati, degradati in quanto soggetti a dilazione, per intero oltre i 180 giorni attraverso transazione erariale per incapacienza del patrimonio, d) per i crediti dei fornitori chirografari, nella misura del 41%, in cinque anni, e) per i crediti verso imprese minori *ex art. 85, comma 3, CCII* nella misura del 41%, in cinque anni, come meglio specificato alle pagg. 22 e 23 del piano depositato il 14.01.2025;

ritenuta la non alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione e la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, con particolare riguardo alle previsioni di cui all’art. 85 CCII, posto che la suddivisione dei creditori concorsuali e la differenziazione dei trattamenti riservati alle singole classi trova ragionevole giustificazione nella omogeneità della posizione e degli interessi degli appartenenti a ciascuna di esse;

rilevato che la dilazione prevista per il pagamento dei creditori privilegiati è compatibile con la vendita dei cespiti e con quanto si verificherebbe nella prospettiva della liquidazione giudiziale;

ritenuta la ritualità della proposta di concordato in continuità aziendale e la non manifesta inidoneità del relativo piano alla soddisfazione dei creditori, come prospettata dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo di **Fratelli Romano Multiservice di Crocefisso Romano & c. SAS** (con sede in Campi Salentina, Strada Provinciale Campi-Trepuzzi snc, P.I. 00328160759);

NOMINA

giudice delegato per la procedura di concordato il **dott. Antonio Barbetta**;

CONFERMA

il Commissario Giudiziale nella persona del **dott. Giuseppe Venneri**;

STABILISCE

la data iniziale del 20.04.2026 e la data finale del 20.05.2026 per l’espressione del voto dei creditori, con le seguenti modalità informatiche, idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione: voto espresso alla pec che sarà comunicata ai creditori dal Commissario;

FISSA

il termine del 25.02.2026 per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori;

FISSA

il termine perentorio non superiore a quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, per il deposito, a cura del debitore, nella cancelleria del Tribunale della somma di euro 40.000,00 pari circa al 20% dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura; la somma dovrà essere versata su c/c bancario intestato alla società in concordato preventivo, in persona del Commissario Giudiziale, da aprirsi presso un Istituto di Credito della piazza di Lecce prescelto dalla proponente;

ORDINA

la comunicazione del presente decreto al pubblico ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa ammessa al concordato, qualora presenti;

ORDINA

altresì, la pubblicazione per estratto del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 45 CCII;

Letto l'art. 42, comma 1, CCII,

MANDA

alla Cancelleria di acquisire dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e dal Registro delle imprese i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII, di seguito riportati, inoltrando, se il collegamento diretto alle banche dati non è operativo, richiesta tramite PEC:

- dal Registro delle imprese devono essere acquisiti i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda;
- dall'Agenzia delle entrate devono essere acquisite le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti;
- dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sono acquisite le informazioni relative ai debiti contributivi.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 27 gennaio 2026

Il Giudice rel.
dott. Antonio Barbetta

Il Presidente
dott.ssa Maria Gabriella Perrone